

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1369

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBROLLINI, AMATO, BENI, PAOLA BRAGANTINI, BURTONE, CAPELLI, CAPONE, CASATI, D'INCECCO, FABBRI, FOSSATI, GINATO, GRASSI, IORI, LENZI, MURER, PATRIARCA, SCUVERA

Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito

Presentata il 17 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mercato del gioco non conosce crisi e, nonostante la difficile fase economica, registra una forte espansione e un volume d'affari in aumento. L'Italia è il Paese europeo in cui si gioca di più. Tuttavia, la legislazione italiana in materia è tra le più arretrate.

Secondo l'indagine «*L'Italia in gioco*», realizzata da Eurispes, risulta che nel 2009 erano già 35 milioni gli italiani coinvolti nel gioco lecito. Queste cifre non tengono conto dell'ampiezza del fenomeno alimen-

tato anche dal gioco illegale e dai giocatori d'azzardo, che costituiscono spesso l'indotto sotterraneo del *business* dei giochi (usura, truffa, estorsione, criminalità organizzata, riciclaggio).

Secondo il rapporto dell'associazione Libera dal titolo «*Azzardopoli – il paese del gioco d'azzardo*», pubblicato nel gennaio 2012, il gioco d'azzardo costituisce la terza impresa del Paese, con 76,1 miliardi di euro di fatturato legale, «cui vanno aggiunti, con una stima sicura-

mente approssimata per difetto, i 10 miliardi di quello illegale». Un'industria sempre in attivo che non poteva non attirare l'attenzione della criminalità organizzata: sono 41 i *clan* che gestiscono « i giochi delle mafie » in tutto il territorio italiano. Sempre secondo Libera, « le mafie sui giochi si accreditano ad essere di fatto l'undicesimo concessionario occulto del Monopolio ».

Ovviamente è necessario distinguere fra il gioco d'azzardo patologico e il gioco come forma di attività sociale o passatempo che accompagna l'essere umano lungo la sua esistenza, in grado di stimolare lo sviluppo dell'intelligenza e la creatività.

Il gioco d'azzardo è sempre più spesso sinonimo di dipendenza e di patologia e sta comportando costi sociali sempre più elevati a causa dell'aumento del numero di persone colpite da questa particolare forma di patologia di gioco compulsivo, che conduce all'indebitamento non solo dei singoli protagonisti ma anche delle rispettive famiglie e delle attività imprenditoriali.

Già dagli anni ottanta il gioco d'azzardo patologico è stato inserito fra le dipendenze dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Si tratta di un disturbo psico-patologico, una forma di dipendenza che induce il soggetto alla coazione a ripetere, alla necessità imperante di giocare e a percepire sofferenza se costretto ad astenersi dal gioco.

I giocatori a rischio sono calcolati in almeno 2 milioni e 800.000 sono le persone dipendenti dal gioco d'azzardo.

Le sale giochi proliferano sempre più in tutti i centri urbani e, tuttavia, le ammi-

nistrazioni locali non riescono a intervenire efficacemente per fermare il dilagante fenomeno, anche per la mancanza di poteri effettivi da parte delle autorità comunali di imporre norme restrittive in grado di impedire almeno la vicinanza delle sale giochi con i luoghi cosiddetti « sensibili » o per far rispettare una distanza congrua fra una sala e l'altra. Anche la recente campagna contro le *slot machine* portata avanti da numerosi sindaci di importanti città italiane e di diversi schieramenti politici — « Basta con le *slot* » — sollecita l'urgenza di un intervento legislativo in materia.

Per tali ragioni la presente proposta di legge intende dare strumenti legislativi efficaci anche agli enti locali per il governo dei territori, modificando la normativa nazionale in materia di esercizi commerciali e ridefinendo i poteri delle autorità competenti ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio del gioco lecito.

A tal fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge impone il rispetto di una distanza minima delle sale giochi e degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, dai luoghi sensibili, la possibilità per il sindaco, quale tutore della salute pubblica, di disporre orari diversificati di attivazione e disattivazione degli apparecchi e delle sale da gioco nonché la riallocazione delle sale e degli apparecchi già esistenti sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza unificata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dai seguenti:

« *10-bis.* L'apertura di sale da gioco e di punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, deve avvenire nel rispetto di una distanza minima di prossimità di 500 metri dagli istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, e dalle strutture sanitarie e ospedaliere, dai luoghi di culto e dai centri socio-ricreativi e sportivi.

10-ter. Il sindaco quale tutore della salute pubblica, al fine di salvaguardarla da possibili dipendenze dal gioco praticato nelle sale da gioco e nei punti della rete fisica di raccolta del gioco effettuato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, stabilisce con proprio atto gli orari di attivazione e disattivazione degli stessi.

10-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle distanze di cui al comma *10-bis* e sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco

praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'eventuale onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

